AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 348/21/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021"*;

VISTA la nota del 15 ottobre 2021 (prot. n. 0409392) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Volpago del Montello (TV) a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Sebastian Grosso, in qualità di consigliere comunale, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione all'utilizzo della pagina Facebook "Volpago Informa" quale strumento di comunicazione istituzionale nel corso delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Il Comitato ha proposto l'archiviazione della segnalazione *"in quanto non appare*

provata con assoluta certezza né una responsabilità diretta dell'amministrazione comunale nella gestione della pagina Facebook "Volpago Informa", né l'utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture assegnate all'amministrazione medesima";

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2021, con la quale il Sindaco di Volpago del Montello, Paolo Guizzo, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la pagina "Volpago informa" è stata creata e gestita nel corso degli anni dalla Lista civica "Guizzo Sindaco" per finalità politiche e non istituzionali. I componenti della lista "Guizzo Sindaco" hanno perciò compiuto attività di propaganda elettorale, nell'ambito delle elezioni del 3 e 4 ottobre scorso, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e non utilizzando mezzi dell'Amministrazione Comunale;
- la disponibilità a fornire informazioni di un certo territorio ad una generalità di persone non è appannaggio esclusivo di un'Amministrazione Comunale e non presuppone perciò una necessaria identificazione con la stessa;
- il Comune di Volpago del Montello ha attivato ed utilizza due pagine Facebook: la pagina Facebook della biblioteca comunale di Volpago del Montello, raggiungibile al seguente URL: https:/ftt-it.facebook.com/bibliotecavoloaqo e la pagina Facebook Cultura Volpago del Montello, raggiungibile al seguente URL: https://www.facebook.com/culturavoloaqo. Di entrambe queste pagine viene data notizia nella sezione "Cultura, istruzione, sport e associazioni" del sito istituzionale del Comune di Volpago del Montello. Di contro, in nessuna sezione del sito istituzionale del Comune viene data notizia dell'esistenza della pagina Facebook "Volpago Informa";
- la pubblicizzazione, nella pagina Facebook di una lista civica, delle sedute del Consiglio Comunale è coerente con l'attività propria di un gruppo politico e che la sola riproposizione di documenti ed immagini riferiti ai Consigli Comunali, già presenti nel sito internet istituzionale del Comune - per i quali non esiste un divieto di riproduzione - e rinvenibili liberamente nel web, non comporta l'identificazione della pagina Facebook "Volpago Informa" con uno strumento comunicativo istituzionale dell'Amministrazione Comunale;
- Le notizie riportate sul sito del Comune di Volpago del Montello vengono sovente riportate nelle pagine Facebook di varie compagini politiche, oltre che su quotidiani locali, con lo scopo di diffondere alla collettività informazioni di pubblico interesse;
- la pagina in questione esplicita la tematica alla quale è ricondotta e identificata come di "interesse" e non certo come "servizio pubblico" o "governativo";
- il Sindaco di Volpago del Montello, Paolo Guizzo ha allegato gli *screenshot* delle pagine Facebook a dimostrazione di quanto dedotto;

PRESA VISIONE del fascicolo istruttorio e della documentazione in esso contenuta;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che, dagli accertamenti istruttori, non emerge la riferibilità della pagina Facebook "Volpago Informa" all'amministrazione comunale di Volpago del Montello;

CONSIDERATO che la pagina Facebook "Volpago Informa" risulta riconducibile alla lista civica "Guizzo Sindaco";

RITENUTO, pertanto, che le iniziative oggetto di segnalazione esulano dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Volpago del Montello e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba